

## **SCHEDA INFORMATIVA LA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO**

Publicazione ex art. 35 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Settore 1 "SERVIZI AL CITTADINO" – Servizi demografici e sportello unico dei servizi al cittadino

Procedimento: scheda informativa pubblicazioni di matrimonio

### **COS'E'**

Le pubblicazioni hanno il compito di dare pubblicità ai terzi della volontà dei nubendi di contrarre il matrimonio.

La pubblicazione ha una validità di 180 giorni (dall'avvenuta affissione) e si considera come non avvenuta se il matrimonio non viene celebrato entro tale termine.

### **CHI PUO' FARE LA RICHIESTA**

Tutte le persone maggiorenni o infrasedicenni se autorizzati dal Tribunale per i Minorenni (art.84 C.C.) liberi di stato (art.86 e 89 C.C.), senza impedimenti dati da vincoli di parentela , affinità, adozione, affiliazione (art.87 C.C.) e senza le condizioni ostative indicate negli articoli 85 e 88 del Codice civile.

Nell'ipotesi in cui entrambi gli sposi abbiano la residenza nel Comune di Mira, le pubblicazioni verranno eseguite solo nel Comune.

Se gli sposi, invece, sono residenti in comuni diversi, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MIRA cui è stata richiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'Ufficiale di Stato Civile in cui risiede l'altro sposo.

### **TEMPI E MODI**

La richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere fatta all'ufficiale dello stato civile da entrambi gli sposi, indipendentemente dalla loro nazionalità, o da persona che da essi ha ricevuto speciale incarico, senza più la presenza dei testimoni.

La pubblicazione puo' essere richiesta fino a 180 giorni prima del matrimonio.

### **DOCUMENTI DA PRESENTARE**

La documentazione necessaria per i cittadini italiani (atti di nascita, residenza, stato libero, ...) viene richiesta direttamente dall'Ufficio.

Devono essere invece presentati dagli sposi i seguenti documenti:

*in caso di matrimonio celebrato secondo il rito religioso*

- la richiesta di pubblicazione formulata dal Ministro di culto;

*per i cittadini non italiani*

- nulla osta previsto dall'art. 116 del codice civile rilasciato dall'autorità competente del proprio paese attestante che lo straniero può contrarre matrimonio secondo le proprie leggi;

o

- certificato di capacità matrimoniale rilasciato per gli stranieri appartenenti agli stati che hanno firmato la convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.

o

- Dichiarazione giurata e Atto notorio per cittadini Statunitensi e Australiani

### **DURATA DELLA PUBBLICAZIONE**

L'atto di pubblicazione viene redatto (processo verbale) dall'Ufficiale dello Stato Civile ed affisso all'Albo Pretorio on-line, per otto giorni consecutivi, salva l'ipotesi in cui sia stato emesso decreto di riduzione dei termini di pubblicazione, nel qual caso andrà indicato sull'atto il termine stabilito.

### **COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE**

L'Ufficiale di Stato Civile verifica quanto dichiarato dagli sposi attraverso i documenti presentati o acquisiti d'ufficio al fine di accertare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

A pubblicazione avvenuta, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia il certificato delle eseguite pubblicazioni - nulla osta al matrimonio - per il Ministro di culto (matrimonio cattolico).

In caso di matrimonio civile ai nubendi non occorre nessun altro documento.

### **COSTI:**

L'atto di pubblicazione di matrimonio è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, consistente in una marca da bollo di euro 14,62 (2 marche da bollo se gli sposi sono residenti in 2 Comuni diversi)

### **NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO**

Codice civile (artt. da 93 a 104) e nuovo Ordinamento dello Stato Civile (artt. da 50 a 62).

Responsabile del procedimento:

dr.ssa Boscolo Caporale Gioia, gioia.boscolo@comune.mira.ve.it tel. 041 5628110

Zampieri Giampaola, giampaola.zampieri@comune.mira.ve.it tel. 041 5628112

Gomirato Amedeo, amedeo.gomirato@comune.mira.ve.it tel. 0415628113

Termine di conclusione del procedimento: immediato.

Per informazioni telefoniche: Ufficio Stato Civile, P.zza San Nicolò n. 11/1 (primo piano) – Zampieri Giampaola e Gomirato Amedeo Tel. 041 5628112 - 113 lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, sabato pari dalle 9 alle 12, mercoledì chiuso.

Potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'articolo 2, commi 9-bis e ss., della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato comma 01 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce che chi, a seguito della presentazione di una nuova istanza, non abbia ottenuto riscontro entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, ha diritto di chiedere l'intervento di un soggetto che sostituisca quello inadempiente.

Il Sindaco ha individuato il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della legge 241/1990, nella persona del Segretario Generale.

In virtù di tale nuova normativa, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari

alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Attualmente l'incarico di Segretario Generale è ricoperto dal dott. Roberto Buson  
tel. 041 5628203 – e-mail [roberto.buson@comune.mira.ve.it](mailto:roberto.buson@comune.mira.ve.it)

Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Istanza presentata via PEC:  
[comune.mira.ve@pecveneto.it](mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it) o su supporto cartaceo da far pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente (P.zza 9 Martiri n. 3 Mira (VE)).